

ACCETTAZIONE PRIVA DELLA FORMA RICHIESTA DAL PROPONENTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Di Vincenzo Verdicchio

| 154

SOMMARIO: 1. *Determinazioni «precettive» e determinazioni «accessorie» della proposta: per una nozione ampia di conformità dell'accettazione.* – 2. *Il silenzio dell'art. 1326, comma 4, c.c.* – 3. *La successiva «rinunzia» dell'offerente alla forma inizialmente richiesta per l'accettazione: analisi e critica della consolidata tesi giurisprudenziale.* – 4. *Le opinioni espresse dalla dottrina.* – 5. *Confutazione di alcune di esse.* – 6. *Il dilemma dell'applicazione analogica del 3° o del 5° comma dell'art. 1326 c.c.: preferenza per la prima soluzione.*

ABSTRACT. *Nel procedimento di formazione del contratto, lo scritto affronta il problema della conclusione del contratto qualora l'accettazione giunga a conoscenza del proponente priva della forma da questi richiesta. Per contrastare gli effetti prodotti da una inaccettabile tesi giurisprudenziale, l'autore propone alcuni correttivi.*

In the process of contract formation, the paper deals with the following problem: if the acceptance reaches the proposer without the form he requested. To counteract the effects produced by an unacceptable jurisprudential thesis, the author proposes some corrections.



1. Determinazioni «precettive» e determinazioni «accessorie» della proposta: per una nozione ampia di conformità dell'accettazione.

La proposta contrattuale, oltre a comporsi di determinazioni «precettive», può contenere anche clausole «accessorie»¹: le une, dirette a prospettare il regolamento di interessi (il «contenuto») che il contratto *in fieri* esprimerà, una volta concluso (con le correzioni e/o integrazioni eventualmente apportate dalle fonti eteronome); le altre, vòlte a regolare il tempo (comma 2), la forma e il luogo di invio (comma 4) dell'accettazione².

Dalla lettura dell'art. 1326 c.c. chiaramente si ricava che l'accettazione è, di per sé sola, inidonea a

determinare la positiva chiusura della sequenza procedimentale non soltanto quando non sia conforme alla proposta sotto il profilo (per così dire) contenutistico, ma anche quando non si uniformi alle determinazioni dell'offerta relative al tempo in cui deve pervenire al proponente e alla forma in cui deve essere espressa (e la stessa conclusione può estendersi all'ipotesi nella quale l'accettazione non pervenga all'indirizzo eletto nell'offerta come esclusivo).

Si può quindi affermare che l'accettazione, per essere idonea a determinare il perfezionamento della fattispecie contrattuale, deve essere *pienamente* conforme alla proposta, sia, cioè, sotto il profilo contenutistico, sia sotto quello cronologico e del *quomodo fiat* (forma e luogo di invio). Rilievo, questo, che giustifica – in contrasto con l'opinione seguita da un consistente filone di pensiero³ – una concezione ampia di conformità, non circoscritta all'aspetto contenutistico⁴.

Fermo quanto precede, si deve peraltro sottolineare che le clausole della proposta dirette a conformare l'esteriore modo di essere (quanto al tempo, alla forma e al luogo di invio) dell'accettazione *esauriscono la loro funzione esclusivamente nella fase procedimentale* di formazione del negozio⁵ e – a differenza di quelle vòlte a definire il contenuto del (futuro) contratto – non concorrono a comporre il regolamento degli interessi che quest'ultimo, inteso come fattispecie ormai compiuta, esprime e mira ad attuare, *restando così estranee alla sfera della sua efficacia*.

In altre parole, le clausole della proposta che regolano il tempo, la forma o il luogo d'invio dell'accettazione non penetrano nel contenuto del contratto⁶, a differenza di quelle vòlte a prefigurare

¹ Questa terminologia è impiegata da A. BELLELLI, *Il principio di conformità tra proposta e accettazione*, Padova, 1992, *passim*, e risale – per quanto consta a chi scrive – a P. SCHLESINGER, *Complessità del procedimento di formazione del consenso ed unità del negozio contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, p. 1363, da cui si cita (anche in *Studi in onore di Paolo Greco*, II, Padova, 1965, p. 1010 ss.). In altra sede (V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, Napoli, 2002, p. 230 s., nota 106), alla quale ci si permette di fare rinvio, si è peraltro messa in risalto l'inopportunità di qualificare come «accessorie» le determinazioni della proposta che, senza contribuire a formare il contenuto contrattuale, si limitano a regolare il termine, la forma o il luogo d'invio dell'accettazione, suggerendosi a loro riguardo la diversa nomenclatura di clausole (o determinazioni) «non contenutistiche».

² Chi scrive ha sostenuto che l'art. 1326, comma 4, c.c. debba essere interpretato estensivamente, come regolante (oltre che la forma) anche il luogo di invio dell'accettazione (V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, cit., p. 212 ss., cui si rinvia pure per le indicazioni bibliografiche). Quand'anche non si volesse accogliere tale proposta ricostruttiva, e ritenere che le determinazioni dell'offerta relative al luogo di invio dell'accettazione non rientrino nell'ambito concettuale occupato dall'art. 1326, comma 4, c.c. (così A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002, p. 318, nota 186), comunque non si dubita che all'autonomia privata dei contraenti sia riconosciuto un ampio spazio nella determinazione dell'indirizzo del destinatario, di cui all'art. 1335 c.c.: v., in proposito, l'approfondita indagine di P. VITUCCI, *I profili della conclusione del contratto*, Milano, 1968, p. 119 ss.; così già A. CANDIAN, *Questioni in tema di formazione dei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, I, p. 864 s.; in tempi recenti, R. SACCO, *La conclusione dell'accordo*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, I, 2ª ed., in *Tratt. contr.* Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, p. 122. Né si dubita che tale autonomia possa spingersi fino a eleggere un domicilio esclusivo: per tutti, F. REALMONTE, *Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, vol. XIII, *Il contratto in generale*, II, Torino, 2000, p. 45; A. D'ANGELO, *Proposta e accettazione*, in *Tratt. contr.* Roppo, I, *Formazione*, a cura di C. Granelli, Milano, 2006, p. 61. Così anche la giurisprudenza, che però richiede che l'esclusività del domicilio sia espressamente indicata: per tutte, Cass., 30 giugno 2005, n. 14011, in *Dir. prat. lav.*, 2006, p. 348; Cass., 23 gennaio 2001, n. 904, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2425.

³ Così A. BELLELLI, *Il principio di conformità tra proposta e accettazione*, cit., p. 21 ss.; adesivamente, F. REALMONTE, *Accordo delle parti*, cit., p. 64; P. DUVIA, *Il principio di conformità nella conclusione del contratto*, Milano, 2012, p. 14 s.; U. PERFETTI, *Il contratto in generale*, II, *La conclusione del contratto*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2016, p. 261 s.

⁴ Chi scrive ha provato a fornire la dimostrazione di tale conclusione nel terzo capitolo di V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, cit., p. 169 ss., spec. p. 226 ss.; a questa ricostruzione aderisce A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 328 ss.

⁵ Per tutti, A. M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 279 s.

⁶ Tale rilievo – anche se, per quel che qui interessa, circoscritto al solo termine di efficacia dell'offerta – risale ad A. FALZEA, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 184, secondo il quale «la proposta non trapassa nella fattispecie contrattuale con tutti quegli aspetti che la distinguono nel periodo di formazione del contratto (...) bensì spoglia di tutti quei caratteri che avevano ragione di essere unicamente in tale periodo». L'idea del «travasamento» della proposta (e dell'accettazione) nella fattispecie contrattuale è criticata da G.



il regolamento degli interessi destinati a trovare soddisfazione attraverso la produzione degli effetti contrattuali.

Ciò, tuttavia, trova agevole spiegazione nel fatto che tali interessi, avendo rilevanza programmatica, possono essere soddisfatti soltanto per mezzo di congrui effetti giuridici, la cui produzione è sempre successiva – quanto meno logicamente – al completamento della fattispecie contrattuale⁷.

Essi, pertanto, confluiscono nel regolamento negoziale perché soltanto in esso possono trovare quella regola pratica d'azione idonea a programmare l'effettiva attuazione, senza la quale l'ordinamento non può neanche prenderli in considerazione al fine di mettere (eventualmente) a loro disposizione degli idonei effetti giuridici, i soli capaci (direttamente o indirettamente) di soddisfarli⁸.

Gli interessi connessi al «quando», al «come» e al «dove» dell'accettazione trovano invece attuazione non già nella sfera ideale e immateriale dell'effetto giuridico, ma in quella – logicamente precedente – materiale della fattispecie e, più precisamente, nell'effettivo atteggiarsi dell'accettazione, intesa come concreta azione dichiarativa⁹.

Se quest'ultima è conforme, nella sua immediata exteriorità, a quanto richiesto dalle clausole della proposta di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1326 c.c., gli interessi connessi al tempo, alla forma e al luogo dell'accettazione sono già automaticamente soddi-

sfatti nel momento stesso in cui essa, giungendo a conoscenza del proponente, realizza il completamento della fattispecie contrattuale, senza avere bisogno di dover transitare nella sfera immateriale del regolamento d'interessi – e, quindi, nel «contenuto» negoziale –, per aspirare a trovare attuazione nella fase – logicamente successiva a quella del perfezionamento del contratto – dell'efficacia giuridica.

Tali clausole, in definitiva, non contribuiscono a integrare il contenuto del contratto soltanto perché esprimono interessi che *non necessitano, per essere soddisfatti, della produzione di alcun effetto giuridico*¹⁰; essi, pertanto, non necessitano di essere dedotti nel regolamento negoziale, giacché questo è teleologicamente orientato all'esclusiva funzione di rendere possibile la produzione degli effetti giuridici.

2. Il silenzio dell'art. 1326, comma 4, c.c.

L'art. 1326, comma 4, c.c. – inserito in seno all'articolo che prevede e disciplina la sequenza procedimentale di conclusione del contratto fondata sullo scambio di proposta e accettazione¹¹ – così statuisce: «Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa».

Mentre i commi 3 e 5 dell'art. 1326 c.c. precisano esattamente il modo attraverso il quale il proponente può far concludere il contratto nelle ipotesi, rispettivamente, di accettazione tardiva (ossia giunta all'offerente oltre il termine di cui al comma 2 della disposizione in esame)¹² e di accettazione non con-

BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, p. 52 ss.

⁷ Sia consentito rinviare sul punto ai primi due paragrafi del terzo capitolo di V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, cit., p. 169 ss.

⁸ V. la nota precedente.

⁹ Va rilevato, in proposito, che, costituendo il contratto un fatto rivelatore di interessi e di un programma volto a prefigurare le modalità realizzative (il c.d. autoregolamento), i comportamenti significativi (dichiarazioni e/o manifestazioni di volontà) in cui esso, in definitiva, si risolve, appartengono a una realtà, per così dire, bifronte: essi, infatti, «non si esauriscono nella immediata presenza e materiale exteriorità dell'azione» (così V. SCALISI, *La teoria del negozio giuridico a cento anni dal BGB*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 575, da cui si cita; il saggio è anche pubblicato, col titolo *La teoria*, in ID., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, p. 3 ss.), cioè nell'azione del dichiarare o nei *facta concludentia* intesi come aspetti della realtà materiale, ma rimandano a un *quid* (l'autoregolamento di interessi) – da essi significato – che ha natura immateriale. Nella dichiarazione e nella manifestazione di volontà convivono, in definitiva, una realtà – propria dell'azione del dichiarare e del manifestare – *materiale* e una realtà – propria, invece, del regolamento d'interessi, che è da quelle rappresentato e significato – *immateriale* (ideale o spirituale o intellettuale) [A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 46, da cui si cita (il saggio è pubblicato anche in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, Milano, 1997, p. 717 ss.), riportando, in proposito, un pensiero di J. Kohler, avverte che il negozio giuridico è «non soltanto un atto naturale (Natura), ma anche un atto spirituale (Geistesact)»].

¹⁰ Si pensi, per chiarezza, all'esempio del proponente che vuole che l'accettazione pervenga in un certo luogo al solo fine di far ivi concludere il contratto per farvi radicare la competenza territoriale *ex art. 20 c.p.c.*: è evidente che quest'interesse è già compiutamente soddisfatto dal solo e «nudo» fatto che l'accettazione giunga in quel luogo; la sua realizzazione, in altre parole, non è connessa alla produzione di alcun effetto giuridico.

¹¹ Per una analisi generale di tale tecnica formativa, per tutti, P. GALLO, *Conclusione del contratto*, in *Comm. cod. civ.* diretto da E. Gabrielli, *Dei contratti in generale*, I, a cura di E. Navarra e A. Orestano, Torino, 2011, sub art. 1326, p. 252 ss.; e, in prospettiva comparatistica, R. FAVALE, *La conclusione del contratto: proposta e accettazione*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 937 ss. Per un'ampia ricostruzione delle questioni relative al consenso o accordo cfr., in varia prospettiva, F. REALMONTE, *Accordo delle parti*, cit., p. 3 ss.; R. DI RAIMO, *Autonomia privata e dinamiche del consenso*, Napoli, 2003; U. MAJELLO, *Essenzialità dell'accordo e del suo contenuto*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 113 ss.; A. DI MAJO, *Accordo contrattuale e dintorni*, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, I, Napoli, 2008, p. 561 ss.

¹² Sulla fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 1326 c.c., per tutti, A. RIZZI, *L'accettazione tardiva*, Milano, 2008. Tale capoverso così recita: «Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte». L'accettazione tardiva, di per sé sola considera-



forme alla proposta, nulla a tal riguardo dice, invece, il comma 4, per l'ipotesi in cui l'accettazione non rivesta la forma richiesta dall'offerente; silenzio, questo, che accende una vivace discussione¹³.

ta, è inidonea a determinare il perfezionamento del contratto (per tutti, A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., pp. 286 e 300): sul punto non può sussistere alcun dubbio, atteso che la norma in esame subordina – espressamente e senza possibilità di equivoci – l'efficacia (*id est*: l'idoneità a determinare il perfezionamento della fattispecie contrattuale) di tale accettazione a un immediato avviso in tal senso del proponente; dal che si può chiaramente arguire che, in mancanza di esso, l'accettazione è, appunto, inefficace.

È, dunque, soltanto l'immediato avviso del proponente all'oblato di voler considerare efficace l'accettazione tardiva a determinare la chiusura del ciclo formativo della fattispecie contrattuale [è, questa, l'opinione nettamente dominante nella più recente dottrina: per tutti, C. DONISI, *Il contratto con se stesso*, Napoli, 1982, p. 95, nota 151; V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, cit., p. 206 ss.; A. D'ANGELO, *Proposta e accettazione*, cit., p. 97 (secondo cui l'avviso *de quo* «è elemento costitutivo della fattispecie formativa, perché, senza di esso, il contratto non potrebbe dirsi concluso»); A. RIZZI, *op. cit.*, p. 322. Soltanto in apparenza contrario a tale conclusione è A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., allorché afferma che «L'avviso non segna la conclusione del contratto (...) né conclude il procedimento di formazione» (p. 302); tale affermazione è infatti vistosamente contraddetta dai seguenti espliciti riconoscimenti: «L'avviso rappresenta (...) il modo (l'unico) che il proponente ha per far nascere un contratto che, altrimenti, non poteva concludersi a causa dell'inidoneità dell'accettazione» (p. 302); «L'omissione dell'avviso ha nella mancata formazione del contratto la sua conseguenza naturale» (p. 303); l'omissione dell'avviso «impedisce la conclusione del contratto» (p. 306); «decidere se avvisare o no rapidamente equivale a decidere se concludere o meno un contratto che – sino al momento dell'avviso – ancora non è venuto ad esistere» (p. 307, enfasi aggiunta)].

Tale ricostruzione non è messa in crisi dall'effetto retroattivo che, secondo l'opinione sostanzialmente pacifica degli studiosi, l'avviso *de quo* determina, dovendosi ritenere che il tempo e il luogo di conclusione del contratto restino comunque quelli in cui l'accettazione tardiva è pervenuta al proponente; quest'ultimo rilievo, infatti, è inidoneo a infirmare la conclusione poc'anzi raggiunta, secondo la quale tale accettazione è, di per sé sola, assolutamente incapace di perfezionare il vincolo negoziale, perché non intacca il fatto che è soltanto l'avviso a chiudere la sequenza procedimentale e, quindi, a determinare la venuta a esistenza del contratto.

¹³ Tale silenzio viene quasi sempre rappresentato in termini di lacuna legislativa, da colmare in via interpretativa attraverso il ricorso all'analogia con una delle altre ipotesi (quelle di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 1326 c.c.) espressamente regolate. Non può sfuggire peraltro che la sussistenza di una lacuna sarebbe da escludere, sul piano logico, sia se si ritenesse (come sembrerebbe, almeno implicitamente, fare A. GENOVESE, *Le formalità dell'accettazione stabilite dal proponente*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 367) che al caso in esame sia applicabile *recta via* l'ultimo comma dell'art. 1326 c.c., interpretato come direttamente regolante non soltanto la difformità «contenutistica», ma tutte le possibili difformità tra proposta e accettazione diverse da quella cronologica (consegnata alla disciplina «speciale» del 3° comma), e quindi anche quella qui considerata; sia se si opinasse, in alternativa, che il silenzio del legislatore stia semplicemente a significare che l'accettazione formalmente imperfetta chiude definitivamente il ciclo di formazione del contratto, di

3. La successiva «rinunzia» dell'offerente alla forma inizialmente richiesta per l'accettazione: analisi e critica della consolidata tesi giurisprudenziale.

Il «diritto vivente» pare esprimere, in proposito, una soluzione assolutamente univoca, dal momento che la giurisprudenza ha costantemente affermato che «la norma dell'art. 1326, comma quarto, codice civile (...) è posta nell'esclusivo interesse del proponente, che pertanto può rinunciarvi, accontentandosi di un'adesione manifestata in maniera diversa»¹⁴. Secondo questa impostazione, il proponente potrebbe, in altre parole, far concludere il contratto semplicemente «rinunciando» alla formalità originariamente richiesta.

Tale soluzione è rifiutata da larga parte della dottrina¹⁵, la quale denuncia che la tesi giurisprudenziale renderebbe l'imperfetto accettante irrimediabilmente vincolato al potere dell'offerente di rinunciare alla forma richiesta, sicché, in definitiva, il primo resterebbe in completa balia di quest'ultimo, arbitro assoluto di decidere – e senza limiti di tempo – se concludere o no il contratto. L'opinione seguita dalla giurisprudenza si presterebbe, quindi, a creare, in danno dell'oblato, «situazioni incerte o equivocate, che lasciano aperto il campo a speculazioni e a

talché alla eventuale conclusione di quest'ultimo potrebbe pervenirsi soltanto dando inizio a una nuova sequenza formativa (v. *infra* nel testo).

¹⁴ Così, Cass., 26 maggio 1965, n. 1064, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, c. 614 ss., con nota di A. GENOVESE, *La rinuncia del proponente ai requisiti formali dell'accettazione*; in termini anche: App. Lecce, 24 gennaio 1957, in *Rep. Giur. it.*, 1957, voce *Obbligazioni e contratti*, n. 170, c. 2387; Cass., 30 aprile 1958, n. 1443, *ivi*, 1958, voce cit., n. 177; Cass., 8 giugno 1962, n. 1416, *ivi*, 1962, voce cit., nn. 101 e 102, c. 2687; Cass., 15 ottobre 1977, n. 4414, in *Foro it.*, 1978, I, c. 940; Trib. Milano, 4 giugno 1998, in *Giur. it.*, 1999, I, 2, c. 1863; Cass., 14 gennaio 2004, n. 406; Cass., 22 giugno 2007, n. 14657; Trib. Padova, 4 ottobre 2013, tutte consultate in www.leggiditaliaprofessionale.it. Secondo A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 319 ss., peraltro, soltanto raramente la trattezza massima giurisprudenziale assurge davvero a *ratio decidendi* delle citate sentenze.

¹⁵ In senso critico verso la soluzione giurisprudenziale, per tutti, U. BRECCIA, *La forma*, in *Tratt. contr. Roppo*, I, *Formazione*, a cura di C. Granelli, Milano, 2006, p. 640; ma in tal senso sembrerebbe invece militare, se ben si intende il suo pensiero, F. MESSINEO, *Il contratto in genere*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 1, rist. em., Milano, 1973, p. 335 s.; nonché F. REALMONTE, *Accordo delle parti*, cit., p. 66.

Ovviamente – è appena il caso di dirlo – nessun problema solleva la revoca della clausola di cui al comma 4 dell'art. 1326 c.c., prima che l'accettazione sia pervenuta al proponente; è chiaro, infatti, che questi, come potrebbe ritirare *ex art.* 1328 c.c. l'intera proposta, così, *a fortiori*, potrà revocarne una sola clausola (per tutti, A. GENOVESE, *Le formalità dell'accettazione stabilite dal proponente*, cit., p. 368).





espedienti di mala fede»: per esempio, «il proponente dichiara di avvalersi dell'accettazione imperfetta quando gli torna comodo o quando ormai non è più tanto utile per la controparte; quando la situazione economica generale o particolare al ramo di commercio è a lui favorevole e invece è sfavorevole per l'altro soggetto ecc.»¹⁶.

¹⁶ Così, per tutti, A. GENOVESE, *Le formalità dell'accettazione stabilite dal proponente*, cit., p. 368, testo e nota 18. Questa tesi, a ben vedere, si fonda sull'assunto che al caso in esame non sarebbe estensibile la disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 1326 c.c., norma supposta eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione (così, per tutti, A. RAVAZZONI, *La formazione del contratto*, I, *Le fasi del procedimento*, Milano, 1966, p. 131; A. GENOVESE, *op. cit.*, p. 370). Di conseguenza, non si potrebbe ricorrere al «congegno», ivi previsto, dell'avviso immediato (strumento particolarmente adatto a bilanciare adeguatamente – contenendolo in un ambito temporale strettissimo – il potere di scelta attribuito al proponente, così scongiurando i rischi appena paventati nel testo); né sarebbe possibile immaginare «di far stabilire dal giudice un termine *ad hoc*» (A. GENOVESE, *op. loco ult. cit.*). È chiaro che, se realmente così fosse, non si potrebbe che dare credito alla tesi che propone di applicare al caso in esame la disciplina dettata dal comma 5 dell'art. 1326 c.c., l'unica capace – in siffatta prospettiva – di assicurare la parità di trattamento tra i paciscenti, sottraendo l'oblato ai gravi rischi dianzi denunciati: costui, infatti, non sarebbe irrimediabilmente vincolato all'insindacabile e temporaneamente illimitato potere di scelta del proponente, giacché la sua accettazione imperfetta – divenuta nuova proposta – potrebbe essere sempre revocata (*ex art.* 1328 c.c.) prima che gli pervenga l'accettazione dell'originario offerente, la quale, oltretutto, deve giungere nel termine di cui al comma 2 dell'art. 1326 c.c., se vuole essere idonea a determinare *ex se* il perfezionamento della fattispecie.

Le considerazioni finora svolte rendono certa una conclusione: non si può accogliere l'opinione giurisprudenziale senza temperarla attraverso il ricorso a un «congegno» atto a ridurre in limiti accettabili il potere di scelta del proponente. È, questa, un'esigenza ineludibile, tant'è che anche chi ha ritenuto di aderire alla tesi pretoria ha sostenuto, al contempo, che l'offerente abbia l'onere di «avvisa[re] immediatamente l'accettante», ricollegando tale soluzione (non già al comma 3 dell'art. 1326 c.c., ritenuto inapplicabile analogicamente, bensì) direttamente al principio di buona fede (A. BELLELLI, *Il principio di conformità tra proposta e accettazione*, cit., p. 24 s. e, nella sua scia, U. PERFETTI, *La conclusione del contratto*, cit., p. 287 s.). Tale soluzione non pare condivisibile: sembra, infatti, incongruo invocare una disciplina *totalmente uguale* a quella consacrata nel comma 3 dell'art. 1326 c.c., negando, però, che di esso si stia facendo applicazione. Se è vero che il generale e fondamentale principio di buona fede impedisce che si possa accogliere la tesi giurisprudenziale senza il descritto «correttivo» temporale, pare allora più logico e lineare ritenere che l'art. 1326, comma 3, c.c. non sia altro che un punto di emersione legislativa di quel principio e, come tale, senz'altro applicabile per analogia all'ipotesi di cui al successivo comma 4. La lacuna (v. peraltro quanto osservato alla nota 13) di cui al comma 4 dell'art. 1326 c.c. non può, in definitiva, essere colmata che ricorrendo, alternativamente, o alla disciplina del 3° o a quella del 5° comma dello stesso articolo; *tertium non datur* (in tal senso, per tutti, R. SACCO [e G. DE NOVA], *Il contratto*, 4ª ed., Torino, 2016, p. 214), considerata l'infondatezza di ogni altra possibile opinione (v. *infra* nel testo).

4. Le opinioni espresse dalla dottrina.

Respinta, pertanto, dalla quasi totalità degli autori la tesi pretoria, in dottrina si trovano invece rappresentate tutte le altre possibili soluzioni ermeneutiche consentite dalle opzioni logiche lasciate aperte dalla formulazione dell'art. 1326 c.c.: a) vi è così chi ritiene che l'ipotesi in esame debba essere regolata analogicamente dalla previsione di cui al terzo comma, relativa all'accettazione tardiva¹⁷; b) chi sostiene che essa resti attratta dalla disciplina dettata dall'ultimo comma, sicché l'accettazione formalmente imperfetta varrebbe come nuova proposta¹⁸; c) chi ipotizza che tale accettazione chiuda definitivamente – beninteso, in senso negativo, ossia con la mancata conclusione del contratto – l'*iter* procedimentale, sicché il negozio potrebbe essere eventualmente perfezionato soltanto dando vita a «una nuova sequenza proposta-accettazione»¹⁹; d) chi,

¹⁷ In tal senso, per tutti, G. OSTI, *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 516 (seppure con titubanza); R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 93; R. SACCO, *La conclusione dell'accordo*, cit., p. 168 (che, tuttavia, in altro luogo va di diverso avviso: v. la successiva nota); V. ROPPO, *Il contratto*, 2ª ed., in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 107; se ben si intende, U. ROMA, *L'accettazione*, in AA.VV., *Manuale del nuovo contratto*, Bologna, 2007, p. 107.

¹⁸ Sul piano logico tale soluzione potrebbe essere alternativa-mente argomentata o come applicazione diretta al caso in esame dell'ultimo comma dell'art. 1326 c.c. (v. la nota 13), qualora si ritenga che questo si riferisca a tutte le possibili difformità tra proposta e accettazione diverse da quella cronologica (consegnata alla disciplina «speciale» del 3° comma); oppure come applicazione analogica, qualora si opini – con la dottrina pressoché unanime (per tutti, U. PERFETTI, *La conclusione del contratto*, cit., p. 302) – che il capoverso in questione regoli direttamente soltanto la difformità «contenutistica», ossia quella relativa al progettato regolamento negoziale. Si esprimono per l'applicazione, all'ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 1326 c.c., della regola sancita dal 5° comma, pur senza pretesa di completezza, i seguenti Autori: A. GENOVESE, *La rinuncia del proponente ai requisiti formali dell'accettazione*, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, c. 615 ss.; ID., *Le formalità dell'accettazione stabilite dal proponente*, cit., p. 364 ss.; A. RAVAZZONI, *La conclusione del contratto*, cit., p. 131 s.; R. SACCO [e G. DE NOVA], *Il contratto*, cit., p. 719 (in altro luogo, peraltro, quest'A. esprime una diversa opinione: v. la nota precedente); G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, rist. 3ª ed., in *Comm. del cod. civ.* UTET, Torino, 1987, p. 221; F. CARRESI, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, vol. XXI, t. 2, Milano, 1987, p. 771; F. DI GIOVANNI, *Accordi sulla forma e accordi sulla "documentazione" del futuro negozio*, in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Michele Giorgianni*, Napoli, 1988, pp. 100 e 105 s.; ID., *La forma*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale*, II, 2ª ed., in *Tratt. contr.* Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, pp. 915 e 919; A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 328 ss.

¹⁹ È, questa, una soluzione soltanto ipotizzata sul piano logico, ma non seguita, da A. D'ANGELO, *Proposta e accettazione*, cit., p. 78, come già da A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 322; essa sembrerebbe, invece, fatta propria

infine, opina che – poiché la dichiarazione dell'oblato priva della forma prescritta dall'offerente potrebbe indurre il dubbio circa la sua serietà e, quindi, circa la sua attitudine impegnativa – ciò imporrebbe al proponente di «perseguire un chiarimento concorde mediante interpellò dell'oblato», sicché, ferma restando l'inefficacia dell'accettazione formalmente difforme, l'eventuale conclusione del contratto «resterebbe affidata ad una ulteriore fase del procedimento avviato con la proposta che, attraverso l'interpellò dell'oblato da parte del proponente, possa pervenire al corretto e sicuro perfezionamento dello scambio proposta-accettazione ovvero alla sua sicura esclusione»²⁰.

5. Confutazione di alcune di esse.

La soluzione interpretativa di cui *supra sub c)* non pare condivisibile. Il legislatore mostra, in entrambe le ipotesi di accettazione difforme espressamente regolate – quelle di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 1326 c.c. –, di voler *favorire* la conclusione del contratto, *minimizzando* il dispendio di attività giuridica all'uopo necessario: in ambedue i casi, infatti, pur nella diversità della disciplina a essi applicabile, la sequenza procedimentale *resta aperta*²¹, di talché il contratto può essere perfezionato attraverso un successivo atto del solo proponente originario (l'«immediato avviso», nel caso del comma 3; la definitiva accettazione della controproposta proveniente dall'oblato, nell'ipotesi regolata dal comma 5).

A ben vedere, si può anzi ritenere che quella testé esposta sia una vera e propria scelta di sistema – espressiva, si ripete, di un chiaro *favor* legislativo per la conclusione dei contratti –, giacché costituenti null'altro che un'applicazione particolare alla specifica questione in esame del generale principio di «economia dei mezzi giuridici», che la migliore dottrina ritiene essere alla base del dispiegarsi dell'autonomia privata (e di molte altre scelte normative, non soltanto nel campo del diritto privato)²².

Non si comprende, a questo punto, perché la difformità (per dir così) morfologica tra proposta e accettazione, di cui al comma 4, debba essere trattata, nella prospettiva della possibile conclusione del contratto, con una procedura aggravata rispetto alle altre ipotesi regolate dall'art. 1326 c.c., sì da rendere necessaria l'apertura di un nuovo ciclo formativo e, quindi, il nuovo intervento volitivo di *entrambe* le parti in trattativa, anziché di una sola di esse²³.

Non v'è chi non veda che tale soluzione si porrebbe in aperto e insanabile contrasto col predetto principio e con le sue epifanie normative di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 1326 c.c., senza che tale ipotizzata diversità di disciplina possa trovare giustificazione in una supposta maggiore gravità della difformità «morfologica» in esame rispetto alle altre ipotesi espressamente regolate di discordanza tra proposta e accettazione²⁴.

Né può essere condivisa la soluzione di cui *supra sub d)*. Essa si fonda sulla supposta (ma non dimostrata né dimostrabile) necessaria ambiguità, quanto alla sussistenza della indispensabile volontà impegnativa, di un'accettazione formalmente imperfetta. Ma così non è. Non può dubitarsi che possa accadere (e che sia anzi la regola) che, nonostante tale difformità, sia sufficientemente chiara l'attitudine impegnativa di siffatta accettazione²⁵; come, per converso, potrebbe darsi che anche una (apparente) accettazione tardiva o contenutisticamente difforme dall'offerta non sia in realtà sostenuta da alcuna volontà impegnativa.

da A. RIZZI, *L'accettazione tardiva*, cit., p. 435 ss., visto che l'Autore, senza mai affermare (e, quindi, implicitamente escludendo) che il caso in esame debba essere regolato dal comma 5 dell'art. 1326 c.c., per un verso dubita che il comma 4 art. cit. esprima una lacuna e, per l'altro, nega comunque che vi siano gli estremi per l'applicazione analogica della disciplina rachiusa nel comma 3.

²⁰ A. D'ANGELO, *Proposta e accettazione*, cit., p. 79 s.

²¹ A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 334.

²² Per tutti, C. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, pp. 97 ss., 169 s., 396 ss.; ID., *Il contratto con se stesso*, cit., p. 86.

²³ A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 328, rileva, al riguardo, che «sarebbe antieconomico costringere il proponente, desideroso di concludere egualmente il contratto, a reinviare una proposta (questa volta priva della clausola sulla forma), aspettando un'ulteriore risposta dell'oblato».

²⁴ Sembra di poter dire, a tal riguardo, che l'ipotesi di discordanza più «grave» tra proposta e accettazione sia, nella considerazione legislativa, quella contenutistica, perché preclude la possibilità di pervenire a un regolamento di interessi unitario. Una evidente conferma di ciò si ha, a parere di chi scrive, dall'unanime opinione (superflue le citazioni, ma v., per tutti, A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 329, nota 221) secondo cui, nel caso in cui l'accettazione discordi dalla proposta sotto più profili, uno dei quali sia quello contenutistico (per es., accettazione contemporaneamente difforme nel contenuto e cronologicamente incongrua – ossia tardiva –, oppure accettazione difforme nel contenuto e, a un tempo, morfologicamente incongrua), la regola da applicare per pervenire alla conclusione del contratto sia necessariamente quella di cui all'ultimo comma dell'art. 1326 c.c.

Se, dunque, il legislatore non ha voluto sottrarre al principio di economia dei mezzi giuridici neppure l'ipotesi di difformità ritenuta più grave, non si vede come possa essere considerata compatibile col sistema la soluzione fin qui criticata.

²⁵ In tal senso, R. SACCO [e G. DE NOVA], *Il contratto*, cit., p. 213; G. OSTI, *Contratto*, cit., p. 516; B. CARPINO, *Sull'«inefficacia» dell'accettazione contrattuale*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2007, p. 368.



In altre parole, una volta che sia chiaro – ciò che è indubitabile – che ogni dichiarazione negoziale, e quindi anche la proposta e l'accettazione, per essere tale, deve esprimere l'attuale decisione del suo autore di impegnarsi giuridicamente (*animus se obligandi o animus contrahendi*)²⁶, la questione sollevata dalla tesi in esame – e la correlata proposta di soluzione – deve ritenersi riferibile a ogni (apparente) accettazione difforme dalla proposta (quale che sia il tipo di difformità: contenutistica, cronologica o morfologica), che manifesti, in concreto, una oggettiva ambiguità circa la sua carica impegnativa.

Ma, con ciò, resta aperto il problema – del quale ci si sta appunto occupando in questa sede – della disciplina da applicare, ai fini della eventuale conclusione del contratto, all'ipotesi (di cui al comma 4 dell'art. 1326 c.c.) dell'accettazione formalmente imperfetta, che però esprima chiaramente l'*animus contrahendi* del suo autore. E, per quanto fin qui esposto, non sembra possibile immaginare soluzioni diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore nei commi 3 e 5 del citato articolo²⁷.

²⁶ Per tutti, A. D'ANGELO, *Proposta e accettazione*, cit., p. 32 ss., che discorre, al riguardo, di «attitudine vincolativa»; V. VERDICCHIO, *Forme volontarie ed accordo contrattuale*, cit., pp. 264-291; ID., *Offerta al pubblico*, in S. MARTUCCELLI e V. PESCATORE (a cura di), *Diritto civile*, in *Dizionario del diritto privato* promossi da N. Irti, Milano, 2011, p. 1156 s.

²⁷ B. CARPINO, *Sull'«inefficacia» dell'accettazione contrattuale*, cit., p. 365 ss., dopo aver sostenuto che all'ipotesi in esame non si applichi la disciplina racchiusa nel comma 5 dell'art. 1326 c.c., e che l'oblato debba sottostare, senza nel frattempo poter revocare la sua accettazione formalmente imperfetta (che non si converte in nuova proposta), alla unilaterale decisione del proponente circa la conclusione del contratto, pur riconoscendo la necessità che la rinuncia dell'offerente alla forma originariamente richiesta sia comunicata all'oblato, non ritiene applicabile il 3° comma dell'art. 1326 c.c.: «Qui non vale l'immediatezza prevista dal comma precedente, ma un ragionevole lasso di tempo entro il quale, con qualsiasi mezzo, il proponente porti a conoscenza dell'oblato l'avvenuta conclusione del contratto» (p. 369).

La tesi non è condivisibile: essa è priva di base testuale e, soprattutto, sembra contraddetta dal sistema. Quest'ultimo, con le due soluzioni espressamente previste per le ipotesi di accettazione imperfetta (quelle di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 1326 c.c.), rivela l'esigenza che, laddove l'imperfetto accettante non sia libero di ritirare la sua dichiarazione – ciò che invece accade nell'ipotesi regolata dal comma 5, in cui l'accettazione difforme si converte in una proposta, come tale revocabile ex art. 1328 c.c. – e resti perciò irrimediabilmente soggetto alla decisione altrui circa la conclusione del contratto, tale potere debba essere esercitato *immediatamente*. E allora delle due l'una: o si ritiene che l'accettazione formalmente imperfetta equivalga a nuova proposta e, come tale, debba essere accettata dall'originario proponente (divenuto oblato) in un congruo – o, se si preferisce, «ragionevole» – termine (quello previsto, in via generale, dall'art. 1326, comma 2, c.c.), ferma però restando la facoltà dell'oblato (divenuto nuovo proponente) di ritirare la sua dichiarazione ex art. 1328 c.c.; oppure si ritiene che l'imperfetto accettante resti vincolato al potere di scelta dell'offerente, ma allora – come si evince dal modello di com-

6. Il dilemma dell'applicazione analogica del 3° o del 5° comma dell'art. 1326 c.c.: preferenza per la prima soluzione.

Giunti a tale bivio, va subito osservato che la preferenza per l'uno o l'altro corno del prospettato dilemma non mette certo capo a una «scelta tragica», giacché entrambe le soluzioni, pur nella diversità di disciplina che traggono seco²⁸, riescono in ogni caso a contemperare in modo ragionevole i contrapposti interessi facenti capo alle parti in trattativa, così scongiurando i denunciati rischi insiti nella inaccettabile soluzione pretoria.

Pur con la serenità indotta da tale consapevolezza, che suggerisce di sdrammatizzare la gravità del problema, non ci si può peraltro esimere dal prendere posizione sulla questione in esame.

Occorre allora immediatamente rilevare che non sembra corretto, sul piano del metodo, qualificare

posizione dei giustapposti interessi consacrato nel 3° comma del citato articolo – questi dovrà pronunciarsi «immediatamente». *Tertium* – si ripete – *non datur*.

²⁸ Si è già rilevato (v. nota 12) che l'accettazione tardiva comporta l'attribuzione all'offerente del potere di concludere il contratto. La posizione dell'oblato che ha accettato tardivamente è, pertanto, notevolmente diversa da quella dell'oblato che ha emesso un'accettazione difforme dalla proposta nel contenuto: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'imperfetto accettante diviene, a sua volta, proponente, per cui potrebbe sempre revocare – ai sensi dell'art. 1328 c.c. – l'accettazione difforme (divenuta, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1326 c.c., nuova proposta) prima che gli pervenga la definitiva accettazione dell'originario offerente, la quale deve, oltretutto, giungergli nel termine di cui al comma 2 dell'art. 1326 c.c.; nella prima ipotesi, invece, colui che ha accettato tardivamente versa – sia pure per un lasso di tempo brevissimo (su tale termine, per tutti, A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 303 ss.; A. RIZZI, *L'accettazione tardiva*, cit., p. 410 ss.) – in una situazione di vera e propria soggezione, essendo totalmente in balia della scelta discrezionale del proponente e non avendo alcuna possibilità di potersene sottrarre. Si può, quindi, ritenere che il legislatore abbia congegnato, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 1326 c.c., un meccanismo più stringente di quello di cui al successivo comma 5, *capace, cioè, di favorire maggiormente la conclusione del contratto*. La *ratio* di tale trattamento normativo viene comunemente individuata nel fatto che il termine di cui al comma 2 dell'art. 1326 c.c. è previsto nell'esclusivo interesse del proponente, cosicché questi può sempre rinunciare alla inefficacia dell'accettazione tardiva, ch'è null'altro che una misura protettiva di quell'interesse e, come tale, pienamente disponibile dalla parte tutelata (v., per tutti, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 216 s.).

Occorre soltanto aggiungere che, se si ritiene applicabile il 3° comma dell'art. 1326 c.c., il contratto dovrebbe considerarsi concluso (una volta intervenuto l'immediato avviso previsto da tale norma) nel momento e nel luogo in cui l'accettazione formalmente imperfetta è giunta al proponente (v. nota 12); laddove, invece, considerando applicabile il 5° comma, il contratto si perfezionerebbe nel tempo e nel luogo in cui l'originario oblato – divenuto a sua volta offerente, essendosi la sua accettazione formalmente imperfetta convertita in una nuova proposta – ricevesse la definitiva accettazione dell'originario proponente.

pregiudizialmente come eccezionale – e, quindi, come non estensibile in via analogica – la norma di cui al 3° comma art. cit.²⁹; è vero, invece, che la decisione *de qua* non può che essere fondata sul normale criterio deputato a regolare ogni ipotesi di estensione analogica di norme: la ricorrenza della *eadem legis ratio* tra la fattispecie priva di apposita disciplina e quella espressamente regolata³⁰.

Si tratta, quindi, di stabilire – ma senza pregiudizi di sorta – se la fattispecie dell'accettazione formalmente imperfetta sia più affine a quella regolata dal 5° comma o a quella prevista dal 3° comma.

Così impostata la questione, deve rilevarsi che, in tempi abbastanza recenti, si è ritenuto inapplicabile il 3° comma, sia revocando in dubbio che l'art. 1326, comma 4, c.c. esprima una lacuna legislativa, sia, in ogni caso, sostenendo che la disciplina dell'accettazione non tempestiva è concepita «con [esclusivo] riferimento al profilo temporale ed incide solo ed unicamente su quello», sicché, per immaginarne l'estensione analogica al caso dell'accettazione formalmente imperfetta, bisognerebbe dimostrare la subordinazione «[del]la morfologia degli atti del procedimento alla sua scansione temporale»³¹.

E tuttavia, una volta escluso – sulla base delle argomentazioni poc'anzi esposte per criticare la soluzione di cui *supra sub c)* – che l'art. 1326, comma 4, c.c., possa essere ritenuto in sé completo e, quindi, privo di lacune, si può dischiudere la strada per pervenire a un giudizio di affinità tra la fattispecie presa in considerazione da tale comma e quella oggetto del capoverso precedente, sulla base di un diverso ragionamento.

Esse sembrano accomunate, infatti, da un duplice dato: 1) in ambedue i casi la difformità tra proposta e accettazione riguarda interessi diversi da quelli destinati a confluire nel contenuto negoziale³² – è estranea, cioè, al regolamento negoziale – e si appunta su interessi (quelli connessi al «quando» – 3° comma – e quelli connessi al *quomodo* – 4° comma –) relativi all'immediata e materialeteriorità dell'accettazione, intesa come concreta azione di-

chiarativa³³; 2) tutte e due le norme, inoltre, rispondono all'esclusivo interesse del proponente³⁴ (come non manca di notare, del resto, la stessa giurisprudenza, la quale, anzi, fonda proprio su ciò il suo discutibile orientamento).

Non è dunque incongruo estendere in via analogica la disciplina dettata dal 3° comma alla fattispecie prevista dal capoverso successivo, anche perché, come già ricordato³⁵, la prima norma – vincolando l'oblato alla scelta dell'offerente – favorisce maggiormente la conclusione del contratto rispetto all'ipotesi di cui al 5° comma, che lascia invece libero l'oblato (divenuto nuovo proponente) di revocare, *ex art.* 1328 c.c., la sua dichiarazione. Questa diversa regolamentazione sembra esprimere un *favor* legislativo per la più agevole conclusione del contratto quante volte il dissenso tra i paciscenti non cada sul regolamento negoziale e dipenda da un interesse esclusivo del proponente. Riflessione, questa, che sembra dare ulteriore forza alla tesi qui preferita.

Resta infine da considerare che, a favore di tale tesi, sembra militare anche un argomento, per dir così, di natura pratica.

Essa pare avere infatti, rispetto all'altra, maggiori possibilità di trovare accoglimento in giurisprudenza, rappresentando, a ben vedere, nulla più che una naturale evoluzione – o, se si preferisce, un ragionevole «correttivo» – della consolidata tesi pretoria, dal momento che anch'essa si fonda sull'idea che spetti solo all'originario proponente la decisione sulla definitiva conclusione del contratto *in itinere*³⁶.

²⁹ Non si sottrae a tale censura, se non ci si inganna, la dottrina più risalente (vedila citata all'inizio della nota 16), che, a differenza delle più recenti opinioni esaminate di séguito nel testo, non pare aver fornito adeguata dimostrazione di tale pretesa eccezionalità. Per il concetto di norma eccezionale, per tutti, P. PERLINGIERI [e P. FEMIA], *Manuale di diritto privato*, 8ª ed., Napoli, 2017, p. 11 s., dove peraltro si nega l'assoluta impossibilità di estensione analogica di tale tipo di norma.

³⁰ Per tutti, R. GUASTINI, *Analogia*, in A. BELVEDERE, R. GUASTINI, P. ZATTI e V. ZENO ZENCOVICH, *Glossario*, in *Tratt. di dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 1994, p. 15.

³¹ A. RIZZI, *L'accettazione tardiva*, cit., p. 438 s.; in termini non molto lontani già A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale*, cit., p. 323 s.

³² V. *supra*, § 1.

³³ A.M. BENEDETTI, *op. loco ult. cit.*, al fine di escludere l'estensibilità analogica della regola consacrata nel comma 3 dell'art. 1326 c.c. anche all'ipotesi di cui al capoverso successivo, afferma che i casi considerati dalle testé richiamate disposizioni sarebbero diversi, giacché la forma è un requisito intrinseco all'accettazione, mentre il tempo un fattore a essa estraneo. Si deve tuttavia obiettare che la dichiarazione dell'oblato, come ogni azione umana, si pone oggettivamente (e inevitabilmente) in un preciso punto del tempo, sicché questo fattore non le è radicalmente estrinseco; e che, in ogni caso, un ulteriore elemento di affinità può essere rinvenuto, come sottolineato nel testo, anche nel fatto che, in entrambe le ipotesi in esame, la divergenza non cade sugli interessi destinati a confluire nel regolamento negoziale.

³⁴ V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 105; C.M. BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 216 s.

³⁵ V. *supra*, nota 28.

³⁶ È infatti evidente che, se invece si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame l'ultimo comma dell'art. 1326 c.c., anche l'oblato continuerebbe ad avere voce in capitolo in ordine alla conclusione del contratto, giacché egli – essendo divenuto offerente per essersi l'accettazione formalmente imperfetta «trasformata» in una nuova proposta – potrebbe pur sempre ritirare quest'ultima *ex art.* 1328 c.c., così precludendo la formazione del contratto.

